

Proponente: 31.A
Proposta: 2024/1959
del 21/10/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1793
del 22/10/2024

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: VERSAMENTO A INARCASSA (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI) CONTRIBUTI FORFETARI PREVISTI DAL D.LGS. 267/2020 PER L'ANNO 2024 -ULTIMO SEMESTRE 2024

VERSAMENTO A INARCASSA (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI) CONTRIBUTI FORFETARI PREVISTI DAL D.LGS. 267/2020 PER L'ANNO 2024 - ULTIMO SEMESTRE 2024

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO
DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), che in ricezione dell'art. 26 della legge 3 agosto 1999, n. 265, all'art 86, comma 2 dispone che, agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

Le cariche previste in tal senso sono quelle di cui all'art 86 comma 1...omissis.....

...sindaci, presidenti di provincia, presidenti di Comunità montane, presidenti di unioni di comuni presidenti di consorzi fra enti locali di assessori provinciali di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti di presidenti dei consigli provinciali....omissis

Con decreto DM n. 25.05.2001, sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

In particolare, per il tramite del suddetto decreto:

- sono state concretamente determinate le "quote forfettarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali"

In attuazione della predetta disposizione, infatti, il Decreto Ministeriale del 25 maggio 2001 ha individuato, per ogni categoria di lavoratori non dipendenti, le quote

forfetarie che gli Enti locali devono corrispondere, per i propri Amministratori, agli Enti previdenziali di appartenenza;

Preso atto che:

- in data 8 e 9 giugno hanno avuto luogo le Elezioni Amministrative ed Europee ed in particolare le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Reggio Emilia;

- in data 21 giugno 2024 l'Ufficio Elettorale ha proclamato Sindaco di Reggio Emilia il Dott. Marco Massari, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art 46 del TU 267/2000 secondo il quale spetta al Sindaco nominare i componenti della Giunta;

Visto il provvedimento del Sindaco PG 2024/0183222 del 03/07/2024 con il quale la Sig.ra Bonvicini Carlotta è stata nominata Assessora alle Politiche per il clima, Mobilità sostenibile dal giorno 03/07/2024 (trattasi di Assessora rieledda);

Dato atto che la Sig.ra Bonvicini Carlotta è architetto libero professionista con iscrizione previdenziale ad INARCASSA come da autocertificazione acquisite agli atti, e con la quale comunica di interrompere la propria attività professionale;

A tale proposito si prende atto che il comma 2 art 86 TU 267/2000 a tutt'oggi ha fatto registrare orientamenti differenti in merito alla necessità o meno di rinuncia da parte del libero professionista alla propria attività

Si richiamano le precedenti sezioni regionali della Corte dei Conti (Basilicata n. 3/2014; Lombardia n.95/2014; Piemonte n. 43/2014) che hanno stabilito che gli amministratori locali che svolgono attività di lavoro autonomo, per aver diritto al pagamento dei contributi previdenziali da parte dell'ente locale, devono dichiarare l'esplicita e totale rinuncia all'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del mandato (tesi confermata dal Ministero dell'Interno con parere n. 15900/TU/086 del 9 aprile 2014).

Il Ministero dell'Interno -Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti Locali ha evidenziato recentemente la sussistenza di una problematica questione applicativa dell'art 86 comma 2 TU 267/2000, e la sussistenza di due diversi orientamenti, l'uno della magistratura contabile (ex plurimis, Corte conti, Sez. reg. controllo per la Liguria, delib. n. 21/2019/PAR), l'altro della Corte di cassazione (ord. n. 24615/2023);
- la prima indicata dalla giurisprudenza contabile secondo cui il versamento della quota forfettaria contributiva a carico dell'ente spettante ai liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive sarebbe condizionata al presupposto dell'astensione lavorativa a garanzia dei principi costituzionali della concorrenza e

della parità di trattamento tra lavoratori dipendenti (art. 86, comma 1) e non dipendenti (art. 86, comma 2);

a - la seconda indicata dalla giurisprudenza della cassazione secondo cui detto versamento non sarebbe condizionato al presupposto dell'astensione lavorativa sulla base del principio costituzionale di cui all'art. 51 Cost. da estendere alla conservazione del "posto di lavoro e ripresa da una recente", ordinanza sezione lavoro, 5 luglio 2024, n. 18306, si esprime su quanto in oggetto, in controtendenza con gli orientamenti della Corte dei Conti e del Ministero dell'Interno che avevano dato, alla tematica, un'interpretazione particolarmente restrittiva. Secondo la Suprema Corte, gli enti locali hanno l'obbligo di versare i contributi per gli amministratori liberi professionisti anche se non sospendono, durante il mandato, l'attività di lavoro autonomo...omissis

L'attuale atto di indirizzo del Ministero dell'Interno (Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali) di giugno 2024, ad oggetto "Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 si è pronunciato appoggiando l'orientamento applicativo indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale". Preso atto dei pareri differenti e comunque della dichiarazione dell'Assessora dalla quale si evince la rinuncia alla propria attività professionale, e ritenuto che l'ente locale rimane il soggetto obbligato al versamento dei contributi minimi previsti dalla legge. alla propria cassa di previdenza Inarcassa;

Per Inarcassa, le quote equivalgono ai contributi minimi, soggettivo e integrativo, e al contributo di maternità, i cui importi sono riepilogati in apposita tabella delle quote forfetarie per gli oneri previdenziali.

Dato atto che per l'anno 2024 era previsto un importo iniziale di € 3.570,00 (come da pubblicazione sul Sito Inarcassa) e successivamente maggiorato della somma di E. 12,00 per un totale di € 3.582,00;

Dato atto

- che Inarcassa ha pubblicato i nuovi valori ed è pervenuta, altresì, email da Inarcassa, agli atti, con la quale si precisa che per il Comune è possibile versare il saldo fino a novembre in quanto non ha le stesse scadenze del professionista giugno e settembre ;

- che trattasi di Assessora rioletta, con mandato politico per tutto l'anno 2024 e per la quale è stato versato con RUAD 938/2024 per il I semestre l'importo di €

1.785,00 (sulla base di quanto inizialmente pubblicato sul sito di Inarcassa e come da lettera Inarcassa del 23/01/2024);

- che, pertanto, trattandosi di Assessora rieletta e con mandato politico per l'anno 2024, è necessario saldare la quota dovuta restante per il II semestre 2024 pari ad € 1.797,00 ovvero la differenza tra il dovuto € 3.582,00 (nuovo valore) e quanto già versato con RUAD 938/2024 per il I semestre (€ 1.785,00);

Ritenuto necessario procedere al versamento della somma di € 1.797,00 quale saldo per l'anno 2024, per le motivazioni sopra indicate;

VISTI inoltre:

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- Visto l'art. 14 della sezione "A" del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi "Competenze e responsabilità dirigenziali";

Dato atto

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e allegati parte integrante ;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024-2026 ed i relativi allegati ;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art.169 co.1 e 2;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/26 ed aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, precedentemente approvato con G.C. 2024/3 del 11/01/2024;

- che con delibera di Consiglio n. 53/2024 è stata approvata la Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 29/07/2024, immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variazione di assestamento al bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati. Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193 D.LGS 267/2000

- che con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 03/10/2024 è stato approvato il

"2^aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con deliberazione G.C. 2024/12 del 30/1/2024 alla sezione 2.2 "Performance"

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Massari in data 21.06.2024, P.G. n. 171204 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione ad interim del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" dal 21.06.2024 e il decreto PG n. 258789 del 17/10/2024 di proroga temporanea fino al 31 gennaio 2025 ;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di effettuare il versamento di € 1.797,00 quali contributi dovuti per il II semestre 2024 (pari a 6 quote mensili) , quale saldo per il 2024 -per l'Assessora Bonvicini Carlotta , a favore di INARCASSA nelle modalità previste in allegato ;
2. di imputare la spesa complessiva di di € 1.797,00 alla Missione 01 Programma 01 Titolo 01, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011: 1.03.02.01.002 del Bilancio pluriennale 2024-2026 - al capitolo 130 del PEG 2024- denominato "Rimborso a datori di lavoro in relaz.incarichi amministratori pubblici- art.80 e 86 commi 1,2,3 del T.U.267/2000"-IMP.2895//2024.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

La Dirigente del Servizio

Dott.ssa Giubbani Battistina